Forum di QUADERNI COSTITUZIONALI
RASSEGNA
ISSN 2281-2113

Il circolo perverso: la crisi del diritto internazionale e la crisi della Costituzione*

ANTONIO RUGGERI**

Data della pubblicazione sul sito: 3 ottobre 2026

Suggerimento di citazione
A. RUGGERI, *Il circolo perverso: la crisi del diritto internazionale e la crisi della Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* su "La crisi delle istituzioni del multilateralismo", che si è tenuto a Bologna il 27 febbraio 2026. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: https://www.radioradicale.it/scheda/782973/la-crisi-delle-istituzioni-del-multilateralismo.

** Professore emerito di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Messina. Indirizzo mail: antonio.ruggeri@unime.it.

© Forum di Quaderni Costituzionali | 3, 2026
ISSN 2281-2113

1. È sensazione diffusa che, nella presente, particolarmente sofferta congiuntura, il diritto internazionale sia *quodammodo* "sospeso", perlomeno in più parti del pianeta, col rischio peraltro costantemente incombente che i focolai di guerra possano, con inusitata rapidità, estendersi vistosamente fino ad unirsi tra di loro e portare ad una terza (e, verosimilmente, ultima) grande guerra, dopo la quale – per riprendere una famosa espressione di Albert Einstein – le successive verosimilmente si farebbero con la clava e le pietre. E, invero, viene da pensare che l'umanità sia improvvisamente impazzita, o meglio che lo siano alcuni uomini di governo che parrebbero animati da un incontenibile *cupio dissolvi*.

È bene che si dica subito chiaro e tondo: le radici della crisi lacerante che al momento attanaglia il diritto internazionale non si trovano in seno alla stessa Comunità internazionale bensì sono dentro gli Stati, in ispecie nelle superpotenze, e di qui quindi si proiettano verso la Comunità stessa; e – si faccia caso – sovente si alimentano da fatti espressivi di una involuzione autoritaria in via di progressiva affermazione e persino talora già pervenuta a maturazione, che poi in buona sostanza testimonia una crisi lacerante della Costituzione dagli inquietanti sviluppi.

Il diritto internazionale – è bene, infatti, rammentare – non è nato per dare fiato alle guerre ma, all'opposto, per prevenirle: il suo principio fondante è, infatti, quello pacifista e la Comunità che ne è governata vuole essere e divenire, per sua indeclinabile vocazione, all'insegna del principio stesso[1].

Il marcio è, dunque, dentro gli Stati, *alcuni* Stati: non a caso, particolarmente in quelli che sono retti da regimi autoritari o *tendenzialmente* autoritari, tra i quali purtroppo oggi sono da annoverare anche gli Stati Uniti d'America sotto l'amministrazione Trump. Una notazione di sfuggita al riguardo: ho l'impressione che l'uomo[2] rappresenti solo la punta, per vero esasperata, di un *iceberg* o, diciamo pure, di una fetta consistente della società nord-americana, com'è peraltro attestato

[1] Sul principio in parola, v., part., I. MASSA PINTO, *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: «come se» fossimo fratelli*, Jovene, Napoli 2011; F. PIZZOLATO, *Principio pacifista ed educazione alla nonviolenza: la saldatura mancata*, in *Rivista AIC*, 1/2026, 76 ss. e, in prospettiva giusfilosofica, T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, Laterza, Bari-Roma 2025; utili indicazioni, inoltre, in M. BERTOLISSI (a cura di), *Lettera enciclica di Giovanni XXIII.* Pacem in terris*. Costituzioni e Carte dei diritti 1963-2023*, Jovene, Napoli 2023. Infine, se si vuole, può vedersi anche il mio *Note sparse avverso la "ragione bellica" (spunti ricostruttivi offerti dalla lettura di un libro recente)*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 1/2026, 9 ss.

[2] … sulla cui personalità si è registrata una messe di scritti, anche di respiro monografico, ormai incontenibile e sono state coniate le più varie etichette per descriverla, anche ricorrendo a qualifiche evocative di ossimori, quale quella di "fascista democratico" (A. BADIOU, *Trump o del fascismo democratico*, Meltemi, Milano 2018, ripresa anche da A. CANTARO, *Amato Popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie*, Bordeaux, Roma 2025, 199).

dall'*entourage* di cui si è circondato e che lo sostiene nelle sue improvvisate e improvvide iniziative, con la conseguenza che, anche dopo che la sua stagione al governo del Paese sarà finita, potrebbe avere epigoni della sua stessa pasta.

I fatti bellici, insomma, hanno origine da vicende e tendenze maturate in seno agli Stati suddetti; di contro, i Paesi che sono retti da governi dotati di saldo impianto liberal-democratico sono *tendenzialmente* pacifisti.

Non sempre – com'è chiaro – le cose sono andate o vanno così. La storia ci consegna numerose testimonianze di esperienze di colonizzazione originate da Paesi retti da regimi liberali, così come, all'inverso, si hanno Paesi segnati da vistose involuzioni autoritarie che nondimeno hanno esaurito i loro effetti nell'ambiente statale di origine senza tradursi in aggressioni a discapito di altri Stati, pur con i primi confinanti (un esempio per tutti, la Grecia dei colonnelli).

Oggi, però, la colonizzazione – se così vogliamo chiamarla –, tanto da parte di Paesi liberal-democratici quanto da altri retti da regimi autoritari, ha volti nuovi rispetto al passato, non si fa con le armi ma avvalendosi delle risorse dell'economia, della tecnologia, della produzione industriale su larga scala, dei mezzi di comunicazione, e via dicendo.

Sta di fatto che, in un mondo che è al proprio interno sempre più interconnesso, anche guerre in luoghi molto distanti dal nostro territorio possono in quest'ultimo avere (ed effettivamente hanno) riflessi fortemente negativi, specie di ordine economico. Ciò che, poi, a me preme maggiormente mettere in evidenza è che la crisi del diritto internazionale, in ispecie – come si vedrà a momenti – in alcune sue espressioni, ridonda e si converte altresì in crisi della Costituzione, recando un *vulnus* particolarmente consistente proprio alla sua essenza, i diritti fondamentali.

2. Mi prefiggo qui di argomentare, pur con la sintesi richiesta dal ridotto spazio di cui ora dispongo, essenzialmente due tesi.

La prima è che l'art. 11 della Carta non soltanto fa divieto al nostro Stato di avventurarsi in guerre a finalità offensiva ma, di più, gli impone di spendersi con tutte le risorse di cui dispone al servizio della pace, ovverosia di promuoverla e diffonderla fin dove le sue capacità glielo consentano: le organizzazioni multilaterali, prima su tutte l'ONU, sono i luoghi in cui quest'impegno può svolgersi con particolare profitto.

La seconda è che le limitazioni di sovranità prefigurate dal principio fondamentale in parola, lungi dal recare una menomazione allo Stato (e, dunque, alla sovranità stessa quale elemento costitutivo di quest'ultimo), possono giovare alla Repubblica nella sua interezza e, a conti fatti, con ossimoro apparente, tradursi in una valorizzazione della stessa… *sovranità*.

L'una tesi non richiede un lungo discorso a suo sostegno. Plurimi argomenti, invero, depongono a suo favore.

In primo luogo, rileva la dizione letterale dell'enunciato costituzionale che impegna la Repubblica a promuovere ed a favorire le organizzazioni internazionali la cui cifra identificante si rinviene appunto nell'obiettivo della diffusione e salvaguardia della pace.

In secondo luogo, operare *pro bono pacis* è rendere fattiva testimonianza dei valori fondanti la Repubblica, a partire da quello di solidarietà nei riguardi di persone che molto hanno sofferto e soffrono a causa della guerra, una solidarietà che poi si afferma nel grado più elevato e in forma eminente nel suo farsi fraternità a beneficio soprattutto dei soggetti maggiormente vulnerabili ed esposti[3], anche se lontani dal nostro territorio[4].

In terzo luogo, così facendo, si ha modo di evitare che i conflitti possano esacerbarsi ed estendersi fino a contagiare luoghi e persone dapprima non interessati, coinvolgendo – per ciò che specificamente ci riguarda – anche il nostro Stato.

In quarto luogo, anche guerre lontane, come quella in Iran, hanno immediati e pesanti effetti di ordine economico che si aprono a raggiera, facendosi avvertire anche da noi (si pensi solo all'aumento del costo del carburante che poi, a sua volta, è causa di un innalzamento indiscriminato del costo della vita, con pregiudizio soprattutto per le fasce più deboli della popolazione).

---

[3] Sulla fraternità, v., almeno, F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012, e A. COSSEDDU (a cura di), *The Role of Fraternity in Law. A comparative Legal Approach*, Routledge-Giappichelli, Torino 2021. Con specifica attenzione alla condizione dei soggetti maggiormente vulnerabili, riferimenti ed indicazioni possono, tra gli altri, aversi da P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, del quale v., inoltre, *Soggetti deboli, Costituzione ed istanze della vulnerabilità*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2023, 266 ss., nonché dai contributi su *Vulnerabilità e intelligenza artificiale* che sono in *Biolaw Journal*, Special issue 1/2024, a cura di M. TOMASI, L. BUSATTA, M. FASAN, C. NARDOCCI, S. PENASA, S. PULMICELLI. V., infine, F. POLITI (a cura di), *La protezione dei diritti fondamentali delle persone in condizioni di vulnerabilità ed il limite dei vincoli di bilancio*, Giappichelli, Torino 2024, e L. CASSETTI, F.G, PIZZETTI, A. PAPA (a cura di), *Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?*, Giappichelli, Torino 2026.

[4] All'amore per i lontani è dedicata una densa riflessione di A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società,* 2, 2008; dello stesso AUTORE, v., inoltre, utilmente, *Dai diritti "individuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in *Rivista AIC*, 4/2011.

La seconda tesi richiede un più articolato ragionamento che comporta la critica riconsiderazione di un'opinione largamente accreditata – come si sa – in dottrina e giurisprudenza per ciò che attiene al significato di taluni vincoli provenienti *ab extra* a carico dell'ordinamento statale.

In realtà, occorre distinguere tra le varie specie di vincoli, i loro oggetti, gli effetti. Allo stesso tempo, occorre preliminarmente fare alcune precisazioni di ordine teorico a riguardo della sovranità, del suo modo di essere e di operare.

Semplificando al massimo i termini di una questione che è, per vero, assai complessa, a me preme qui soffermarmi specificamente su quanto di buono è venuto (e viene) dall'apertura dell'ordinamento interno al diritto internazionale e sovranazionale, specie per ciò che concerne il riconoscimento di nuovi diritti fondamentali e, in genere, la salvaguardia dei diritti stessi, vecchi o nuovi che siano.

Un'autentica rivoluzione copernicana si è registrata per effetto della frantumazione del monopolio dapprima detenuto dalla Costituzione quale *fons fontium*, fondante ma non fondata (o, meglio, autofondata[5]) dell'ordine interno, anche per ciò che attiene al versante delle relazioni che lo Stato intrattiene in seno alla Comunità internazionale e ad organizzazioni sovranazionali, tra le quali principalmente l'Unione europea. E, invero, si assiste oggi – mi è venuto di dire altrove – ad una sorta di *politeismo costituzionale*, segnato dal proliferare di documenti *materialmente* (o – per dirla con la Consulta[6] – *tipicamente*) costituzionali, le Carte dei diritti, e, di conseguenza, dall'operare di Corti europee dalla connotazione *quodammodo* "paracostituzionale", se non altro a motivo dell'oggetto specifico della loro tutela, i diritti fondamentali, che della Costituzione sono – come si sa – l'essenza, l'autentico cuore pulsante, secondo la mirabile definizione datane all'art. 16 della Dichiarazione del 1789[7].

Ora, com'è a tutti noto, tra le Corti in parola (e, di riflesso, le Carte di cui sono istituzionalmente garanti) si svolge, pressocché quotidianamente, un fitto e a volte animato confronto che, nondimeno, appare caratterizzato dal comune obiettivo da tutte perseguito di offrire ai diritti evocati in campo dai casi l'ottimale salvaguardia alle condizioni oggettive date. È chiaro che, a seconda dei contesti, la medesima questione può essere vista diversamente; e, d'altronde, non pienamente

[5] In realtà, come si è tentato di chiarire in altri luoghi, se, per l'aspetto storico-politico, la Costituzione ha fondamento nel potere costituente che la genera, per quello giuridico, una volta venuta ad esistenza, si legittima (e *deve* legittimarsi) da sé, non essendo altrimenti vera Costituzione.

[6] Il riferimento – com'è chiaro – è alla notissima e discussa sent. n. 269 del 2017.

[7] Sul ruolo di cruciale rilievo esercitato dalle Corti costituzionali, per tutti, v. M. CARTABIA, *Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico*, Egea, Milano 2026.

sovrapponibili sono le previsioni dei documenti normativi in parola, pur laddove abbiano ad oggetto il medesimo diritto.

Riguardando la cosa dal nostro punto di vista, ovverosia dal punto di vista della Costituzione, una direttiva di metodo balza subito agli occhi con immediata evidenza, alla cui ottimale implementazione nell'esperienza occorre risolutamente puntare; ed è nel senso di produrre ogni sforzo possibile al fine della mutua integrazione delle Carte nei fatti interpretativi, di cui discorre una nota pronunzia della Corte, la n. 388 del 1999, cui ho sovente fatto richiamo. Se ci si pensa, poi, non diversa è – perlomeno, *secundum verba* – l'indicazione che risulta dall'art. 4.2 TUE, con l'obbligo gravante sugli organi dell'Unione di prestare rispetto per i principi di struttura degli Stati membri (si faccia caso, di ciascuno Stato, e non solo delle "tradizioni costituzionali comuni", come sono usualmente chiamate). Che, poi, nei fatti le cose vadano diversamente e che nell'esperienza si registrino scostamenti significativi da quest'autentica *Grundnorm* delle relazioni interordinamentali è altra questione, il cui approfondimento nondimeno non può qui, di tutta evidenza, aver luogo.

Sta di fatto che, laddove l'ambizioso obiettivo della mutua e paritaria integrazione tra le Carte, governata dal "metaprincipio" della massimizzazione della tutela[8], non possa aversi, proprio quest'ultimo canone fondamentale impone di fare capo al documento costituzionale in grado di assicurare l'ottimale servizio, per il singolo caso, ai diritti in campo, fermo restando che in un altro caso la combinazione dei materiali normativi di cui l'operatore dispone può, come in un ideale caleidoscopio, mutare forma e portare, di conseguenza, ad esiti diversi.

Nessuna ordinazione gerarchica può, insomma, farsi una volta per tutte (o – se si preferisce – *in vitro*) tra le Carte in parola (si badi: Costituzione compresa!), tutte partecipi – come si viene qui pure dicendo – di un "gioco" senza fine che ad ogni vicenda processuale si rinnova, con esiti apprezzabili unicamente *in vivo*, per il modo con cui la singola esperienza si conclude.

Le sbrigative notazioni ora svolte consentono, nondimeno, di avere conferma di un esito teorico-ricostruttivo altrove raggiunto; ed è che la pluralità delle Carte provenienti *ab extra* è comunque una risorsa preziosa di cui non può ormai più farsi a meno, di cui cioè non può fare a meno la stessa Costituzione che per il loro tramite si rigenera e da esse si alimenta incessantemente. Ovviamente, poi, dipende dall'uso che in concreto se ne fa; ma questo – com'è chiaro – è un discorso che attiene al merito, non al metodo, delle singole esperienze di giustizia costituzionale *quoad obiectum*.

In breve, le limitazioni di sovranità conseguenti all'appartenenza ad organizzazioni internazionali costituitesi allo specifico fine della salvaguardia della

[8] Sul canone fondamentale in parola, riferimenti nel mio *Linguaggio della Costituzione e linguaggio dei suoi interpreti*, in *Federalismi.it*, 11/2026, 137 ss., spec. 154, in nt. 27.

pace e della giustizia tra le Nazioni[9] sono accettabili e, anzi, vanno vigorosamente incoraggiate, così come vanno promosse e favorite le organizzazioni stesse da cui discendono, in vista dell'ottimale appagamento che può aversene per i diritti fondamentali, ad essere anzi ancora più precisi: per la *coppia assiologica fondamentale* – come a me piace chiamarla – costituita da libertà ed eguaglianza e, in ultima istanza, dignità della persona umana.

Ne soffre – potremmo dire – la sovranità ma ne godono i diritti e, nell'insieme, la persona cui fanno capo.

A riguardare, poi, a questa vicenda da una diversa prospettiva, consigliata da un'accreditata dottrina[10], secondo cui in uno Stato costituzionale di diritto la sovranità richiede di essere "desoggettivizzata", appuntandosi specificamente nella parte maggiormente qualificante ed espressiva della Costituzione, ovverosia nei valori fondamentali cui la stessa dà voce, se ne ha che, col fatto stesso di limitarsi, la Costituzione si espande ed afferma nel suo *Begriffskern* positivo, i valori in parola. *L'autolimitazione, insomma, si risolve nel suo contrario*: esattamente come si ha laddove la Costituzione stessa si sottoponga a costante e mai finito rinnovamento semantico per effetto dell'integrazione ad opera delle altre Carte quale fattore di rigenerazione teleologicamente preorientata, condizionata appunto al fine del raggiungimento della miglior tutela in ragione dei singoli casi in cui si faccia questione della salvaguardia dei diritti.

3. Nello scenario qui sommariamente rappresentato, le guerre costituiscono, di tutta evidenza, un fattore di turbamento profondo, potendo persino pregiudicare il godimento di bisogni elementari della persona umana, fino al punto di comportare il sacrificio della sua stessa esistenza.

Non occorre ora dilungarsi in un lungo discorso a riprova di quest'assunto. Quel che è certo è che le guerre costituiscono il modo sbagliato per risolvere le controversie internazionali; di contro, le creano e vi danno alimento, con effetti di trascinamento anche fortemente negativi che il più delle volte non soltanto si radicano nei luoghi riguardati dai fatti bellici ma si diffondono anche altrove (ad es., creando focolai di terrorismo). Parimenti certo, al di là di ogni giudizio che si reputi di dover dare al riguardo, è che la guerra non è la ricetta giusta per ripianare le controversie in parola secondo Costituzione. E, invero, ogni volta che esse si manifestano, il diritto internazionale viene a patirne un *vulnus* assai grave, tanto maggiore quanto più estesa dovesse essere l'area territoriale coinvolta dalle armi e devastante l'utilizzo di queste ultime, finendo con il trovarsi – si diceva – in un

[9] Non si trascuri, dunque, anche il secondo obiettivo che, poi, come si è tentato di mostrare altrove, fa tutt'uno con il primo.

[10] G. SILVESTRI, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino 2005.

innaturale stato di sospensione, obbligato a ritrarsi davanti all'uso insensato e brutale della forza[11].

Il *vulnus*, poi, come si è tentato qui di mostrare, si trasmette come un *virus* dotato di una inarrestabile capacità di contagio, colpendo al cuore la Costituzione, nei suoi valori fondanti appunto. Ecco perché la crisi del diritto internazionale, a conti fatti, non è cosa diversa, perlomeno quanto agli effetti, dalla crisi della Costituzione, con sviluppi quindi imprevedibili di ordine istituzionale, politico, sociale in genere. E, invero, quand'anche la guerra non dovesse porsi quale proiezione immediata e diretta di una involuzione autoritaria di cui si abbia riscontro in seno al nostro ordinamento bensì – come si faceva poc'anzi notare – di una affermatasi altrove, ugualmente potrebbe poi dare fiato a tentazioni autoritarie anche all'interno dei nostri confini, con esiti – com'è chiaro – imprevedibili, comunque inquietanti.

D'altronde, le emergenze in genere (e la guerra è, forse, la più grave di esse), col fatto stesso di mettere sotto *stress* la Costituzione ed ostacolare il fisiologico svolgimento della vita politica ed istituzionale, lasciano pur sempre ferite profonde nel corpo sociale che tardano quindi a rimarginarsi e comportano in ogni caso costi assai elevati, per le persone e i loro diritti, più ancora che altri costi ancora, comunque considerevoli, specificamente rilevanti al piano economico.

[11] Sull'uso della forza nella Comunità internazionale, v., di recente, l'*Editoriale* di L. CHIUSSI CURZI, A. STERPA, *Uso della forza, diritto internazionale e* rule of law *nelle oscillazioni dell'ordine globale*, in *Federalismi.it*, 8/2026, IV ss. Altri riferimenti possono poi aversi dai contributi al Seminario AIC di Anacapri del 20 giugno 2025 su *La pace e la guerra nella Costituzione*, in *Rivista AIC*, suppl. al fasc. 4/2025.